

“Servizio di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi nel porto di Brindisi”

CIG 6846219EA1

Chiarimenti al 10.02.2017

Sono pervenuti a questa Stazione appaltante i seguenti quesiti:

Q1: è stato chiesto di confermare, in riferimento al requisito di partecipazione relativo al “*riconoscimento ai sensi dell’art. 24 del Regolamento CE n. 1069/2009*” se:

- lo stesso sussista alla luce del Regolamento CE n. 1069/2009, così come recepito dalla Deliberazione Della Giunta Regionale della Regione Puglia del 30 novembre 2013, n.2234, che individua il riconoscimento dell’attività di “raccolta e trasporto di sottoprodotti di origine animale” all’art. 23 e non all’art. 24 del Reg. CE n°1069/09. Considerato che, l’art. 4 delle Linee Guida per l'applicazione del Reg. CE 1069/2009, consente l’immagazzinamento con l'impiego del freddo dei sottoprodotti di origine animale come operazione accessoria all’attività di raccolta e trasporto degli stessi;
- di specificare se, ai fini della partecipazione l’operatore debba possedere un impianto e se è possibile la partecipazione alla procedura omettendo il requisito richiesto dell’art. 24 del Regolamento CE n. 1069/2009;

R1: Con riferimento al requisito “*riconoscimento ai sensi dell’art. 24 del Regolamento CE n. 1069/2009*” si precisa quanto segue:

- ***Si conferma che la norma di riferimento, in relazione al suddetto requisito, è correttamente individuata dal bando nell’art. 24 del Regolamento n. 1069/2009, così come previsto dalla citata Deliberazione della Giunta regionale della Regione Puglia del 30 novembre 2013, n. 2234 che, all’art. 1 dell’allegato A (linee guida), prevede che: “tutte le attività di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento dei sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati, sono soggette a procedura di registrazione, qualora non sia previsto il riconoscimento ex art. 24 del Reg. 1069/2009...”, riconoscimento quest’ultimo espressamente previsto, per la gestione portuale, dalla circolare esplicativa n. 0033473-P-04/10/2012 del Ministero della Salute – Dipartimento della Sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute – Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione (la circolare è disponibile sul profilo di committente nella sezione bandi e gare).***
- ***Si chiarisce che il riconoscimento ex art. 24 deve intendersi quale requisito di esecuzione e non di ammissione e pertanto il possesso del requisito medesimo deve essere comprovato dal concorrente risultato aggiudicatario prima della sottoscrizione della concessione del***

servizio. (a tal proposito la Stazione Appaltante ha disposto la rettifica del bando di gara con DC n. 27 del 16.2.17).

Lo smaltimento finale potrà avvenire in proprio ovvero mediante conferimento ad impianto autorizzato nel territorio regionale e/o nazionale. In caso di smaltimento in proprio l'aggiudicatario, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà dimostrare di essere in possesso dell'autorizzazione al trattamento e smaltimento finale dei sottoprodotti. Nel caso, invece, di conferimento ad un impianto autorizzato, l'aggiudicatario dovrà indicare gli impianti (uno o più) presso i quali avverrà lo smaltimento finale, impegnandosi a produrre copia delle convenzioni da cui risulti il formale impegno degli impianti finali ad accettare i sottoprodotti di cui al CSA, prima della stipula del contratto. Resta fermo quanto previsto dal CSA relativamente al mezzo e alle modalità della raccolta dei citati sottoprodotti.

Q2: è stato chiesto di fornire un chiarimento circa quanto riportato nell'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto, in cui si stabilisce il concretizzarsi dell'attesa inoperosa che dà luogo alla maggiorazione del 20% in base all'inizio delle attività di consegna dei rifiuti (entro 30 minuti), e, quindi, esplicitare quando la stessa maggiorazione possa applicarsi rispetto alla fine delle attività di consegna dei rifiuti, ovvero rispetto alla durata dell'intera operazione di consegna dei rifiuti;

R2: Per attesa inoperosa si intende quanto esplicitato nel CSA, vale a dire che la maggiorazione tariffaria si applicherà qualora, giunto sottobordo il mezzo di gestione del servizio (sia terrestre che nautico) e notificata la propria presenza la personale di bordo), il conferimento non inizi entro i trenta minuti successivi. Iniziato il conferimento, questo dovrà svolgersi con continuità e nel rispetto dei principi di efficienza e buona fede, senza interruzioni ingiustificate sino ad ultimazione delle operazioni. Pertanto, non è prevista maggiorazione in relazione alla durata del conferimento.

Q3: è stato chiesto di chiarire, in riferimento a quanto riportato nell'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto, in cui si stabilisce in maniera restrittiva che "tutti i rifiuti alimentari prodotti dalle navi, sia che provengano da porti extra UE che UE dovranno essere trattati [...] con le medesime modalità e destinazione di smaltimento", se sussistono specifiche condizioni di natura sanitaria o ambientale per cui il concessionario non possa applicare la disciplina generale del D. Lgs. 152/2006 ai rifiuti alimentari di categoria 3 per il trasporto (ai sensi dell'art. 5 – allegato A Deliberazione Della Giunta Regionale della Regione Puglia del 30 novembre 2013, n.2234) e per lo smaltimento (ai sensi dell'art. 10 – allegato A Deliberazione Della Giunta Regionale della Regione Puglia del 30 novembre 2013, n.2234) secondo le scelte organizzative e gestionali del concessionario;

- R3:** *Per scelta gestionale, l'Ente ha disposto che tutti i rifiuti di origine animale provenienti da navi UE ed extra-UE vengano trattati con le più restrittive modalità previste per i rifiuti extra-UE e che, pertanto, siano avviate a smaltimento presso impianti di termodistruzione.*
- Q4: è stato chiesto di chiarire, in applicazione dell'art. 6 del C.C.N.L. fise ambiente, di specificare nominativo del personale, con quale mansioni, grado di anzianità, livello, CCNL applicato ed ecc....;
- R4:** *i dati richiesti sono riportati nell'allegato "Tabella lavoratori" sulla piattaforma TuttoGare. Si richiama, con riferimento al CCNL, quanto previsto dalla lett. C) del disciplinare di gara.*
- Q5: è stato chiesto di chiarire se la proprietà dei rifiuti differenziati (carta, plastica, ferro, vetro, cartone) e solidi urbani rimane a carico dell'operatore economico e, qualora non lo fossero, di specificare dove verranno conferiti e a chi imputare i costi di smaltimento.
- R5:** *Il concessionario diventa detentore dei rifiuti e quindi unico responsabile delle modalità di smaltimento (tra le quali il recupero). I suindicati rifiuti devono essere conferiti nei centri di smaltimento/recupero autorizzati che dovranno essere individuati dal concessionario tra quelli abilitati a trattare i rifiuti di cui si tratta. I costi di smaltimento sono a carico del concessionario del servizio.*
- Q6: è stato chiesto di specificare tipologia e quantità di mezzi impiegati attualmente per svolgere il servizio nel Porto di Brindisi;
- R6:** *Il quesito non rileva atteso che alla data attuale il servizio viene reso con i mezzi e secondo la tipologia richiesti nel precedente appalto. Il futuro concessionario dovrà garantire la disponibilità e fornitura di tutti i mezzi richiesti dall'odierno CSA per assicurare il soddisfacimento di tutte le richieste di conferimento rifiuti (ad. es acque di sentina – sludge – residui del carico – etc.). Al riguardo si sottolinea altresì che la motobarca è un mezzo utilizzato in linea di massima quasi quotidianamente per navi ormeggiate al molo Versalis.*
- Q7: è stato chiesto di fornire delucidazioni in merito al computo metrico che ha generato l'importo a base d'asta
- R7:** *Il valore dell'appalto, essendo legato alla variabilità dei traffici portuali, è stato stimato in via prudenziale nell'importo di euro 400.000 significando che, in base agli ultimi anni di svolgimento dell'attività, il fatturato conseguito dall'odierno concessionario è stato*

superiore a detto importo in quanto direttamente legato al traffico portuale e alle sue variabili che, negli ultimi anni, sono state favorevoli (incremento di approdi di navi da crociera, traghetti etc.), ovvero a fattispecie eccezionali non prevedibili e non ripetibili. Inoltre, nell'ammontare complessivo del fatturato hanno altresì avuto influenza gli orari e i giorni di fornitura del servizio, la tipologia e quantità dei rifiuti conferiti, l'incremento o decremento del numero complessivo delle navi che approdano nel porto, il numero di navi esentate ai sensi del D. Lgs. n. 182/2003 dall'obbligo del conferimento, il numero di servizi resi con la motobarca, l'impiego o meno del personale del concessionario, e così via.

Q8: è stato chiesto di fornire chiarimenti, alla luce del Parere Anac n. 221 del 22 dicembre 2015, in merito al requisito di ammissione, ai fini della partecipazione alla procedura di cui all'oggetto, di iscrizione dell'albo gestori ambientali. Qualora il requisito fosse di esecuzione (e non di ammissione) si chiede di chiarire se è possibile la partecipazione alla procedura di gara dichiarando di impegnarsi a iscriversi all'Albo gestori Ambientali al momento della sottoscrizione del contratto o all'avvio del servizio.

R8: *si chiarisce che l'iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali è da intendersi quale requisito di esecuzione e non già di ammissione. Pertanto l'affidatario dovrà comprovarne il possesso prima della stipula del contratto. (in tal senso la Stazione appaltante ha disposto la rettifica del bando con DC n. 27 del 16.2.2017).*

Q9: è stato chiesto di chiarire quali sono i codici tributo da inserire nei modelli F24 o F23 ai fini del pagamento dell'imposta di bollo virtuale;

R9: *Il codice dell'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Brindisi è il seguente: TUH. Il codice tributo per il versamento dell'imposta di bollo di cui all'art. 6, D.M. 17 giugno 2014 è il seguente: 2501.*

Q10: è stato chiesto chiarire se, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresе, il requisito di "iscrizione ai sensi dell'art. 24 del regolamento ce n.1069/2009" possa essere posseduto solo in capo alla capogruppo.

R10: *Si richiama quanto precisato al quesito 1- R1 e si precisa che ai sensi dell'articolo 217, comma 14, del d.lgs. 50/2016, resta in vigore l'articolo 92 del DPR n. 207/2010 fino all'adozione delle linee-guida da parte dell'Anac;*

Q11: è stato chiesto chiarire se il DGUE debba essere redatto solo dal legale rappresentante o anche dal direttore tecnico e soci dell'impresa;

R11: *il DGUE deve essere sottoscritto, con firma digitale, dal solo legale rappresentante. Tuttavia, nel quadro B della parte II del DGUE titolato "INFORMAZIONI SUI*

RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO" devono essere indicati tutti soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del d.lgs. 50/2016.

Q12: è stato chiesto di chiarire se, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresе, la Mandante debba possedere il requisito di cui al punto 5 del modello 2 relativo al fatturato specificamente indicato nel bando, oppure se il fatturato debba essere considerato in base alla percentuale di partecipazione.

R12: Ai sensi dell'articolo 217, comma 14, del d.lgs. 50/2016, resta in vigore l'articolo 92 del DPR n. 207/2010 fino all'adozione delle linee-guida da parte dell'Anac;

Q13: è stato chiesto di ottenere i certificati analisi dei rifiuti pericolosi

R13: L'Ente non detiene i certificati di analisi dei rifiuti pericolosi in quanto trattasi di documentazione afferente i rapporti tra il concessionario del servizio e i centri di avvio e smaltimento del rifiuto.

Q14: è stato chiesto di conoscere l'ammontare del fatturato conseguito dall'attuale gestore del servizio per gli anni 2014,2015 e 2016.

R14: Il fatturato conseguito dall'attuale gestore è stato pari a circa Euro 631.000 nel 2014, a circa Euro 769.112 nel 2015, e ad euro 699.000 nel 2016. Ciò premesso, si ritiene doveroso rappresentare come l'importo stimato del valore della gara in corso rinviene da una valutazione prudenziale atteso che, per quanto concerne il servizio di cui si tratta, sensibile influenza possono giocare fattori non sempre prevedibili, legati agli effettivi traffici di navi nel porto, nonché a fattispecie riconducibili ad eventi eccezionali. A mero titolo di esempio, si richiama la fluttuazione del numero di approdi effettuati da navi da crociera (es. nel 2015 n. 60 approdi, nel 2016 poco più di 10) per il quale non c'è garanzia di conferma o ripetizione di analogo livello. Tra gli aventi eccezionali, invece, si richiamano i servizi resi per la bonifica della motonave traghetto Norman Atlantic nonché del traghetto Ionian Spirit. Inoltre, nell'ammontare complessivo del fatturato hanno altresì avuto influenza anche gli orari e i giorni di fornitura del servizio, la tipologia e quantità dei rifiuti conferiti, l'incremento o decremento del numero complessivo delle navi che approdano nel porto, il numero di navi esentate, ai sensi del D. Lgs. n. 182/2003, dall'obbligo del conferimento, il numero di servizi resi con la motobarca, l'impiego o meno del personale del concessionario, e così via. Per quanto sopra, questa Autorità ha ritenuto di dover stimare prudenzialmente, quale valore dell'appalto, la cifra riportata nel bando medesimo, ritenendo che detto fatturato sia un valore certamente attendibile.

PRECISAZIONI DELLA STAZIONE APPALTANTE

- **le richieste di chiarimento relative alle condizioni di ammissibilità alla gara del singolo candidato non saranno riscontrate;**

Brindisi 16.2.2017

**f.to il RUP
avv. Rosario ARCADIO**